DETERMINA n. 1191 del 05/11/2026

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: FORNITURA DI PACEMAKER E DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2023_043 - LOTTO 01

Direttore Struttura: ***PANARELLI CESARINO***
Responsabile procedimento: ***GHIDONI CLAUDIA***

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che è necessario procedere all'approvvigionamento dei dispositivi di seguito indicati, occorrenti alla Struttura di Elettrofisiologia di Mantova e precisamente:

- Pacemaker monocamerali ed elettrocateteri dedicati;

DATO ATTO che:

- con Decreto n. 1019 dell'11/09/2025 è stata effettuata l'adesione all'Accordo Quadro Consip – Dispositivi impiantabili attivi per funzionalità cardiaca 3 - per il lotto n. 1, aggiudicato alla Ditta Biotronik Italia Spa, con scadenza in data 21/08/2027;
- relativamente al lotto citato, il valore economico stimato è risultato insufficiente al fabbisogno reale della struttura utilizzatrice del dispositivo oggetto della suddetta fornitura;
- è pertanto necessario procedere ad una nuova adesione, al fine di garantire la continuità della fornitura e di soddisfare le esigenze di questa Azienda;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208, le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l'anno 2026 adottate con DGR n. XII/5589 del 30/12/2025 e le normative in

essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate dall'Azienda Regionale per l'Innovazione egli Acquisti(ARIA) e Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

DATO ATTO dell'obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale sopra citato o Consip S.p.A. di beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 11/02/2026, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per le quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di CONSIP, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

CONSIDERATO che, in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/4702 del 29/12/2015;

DATO ATTO che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) ha attivato la convenzione di seguito indicata:

- Convenzione ARIA_2023_043 - Lotto 01 "Pacemaker monocamerale base ed elettrocateteri dedicati" - con scadenza il 16/09/2027, aggiudicato a favore della ditta Biotronik Italia Spa di Cologno Monzese (MI);

DATO ATTO che i prodotti di cui trattasi sono ricompresi tra le categorie merceologiche di cui al sopra citato DPCM 11/02/2026;

VISTA la documentazione relativa alla convenzione in esame, nonché tutte le informazioni necessarie per l'avvio delle procedure di adesione mediante NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti);

DATO ATTO che con nota conservata in atti, il Responsabile della Struttura di Elettrofisiologia, ha espresso parere favorevole in ordine all'adesione precitata provvedendo altresì a trasmettere il fabbisogno aziendale dei prodotti oggetto della fornitura, quantificato nella misura di cui alla tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato);

RITENUTO dunque, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate di aderire alla convenzione sopra citata per il lotto suindicato e per il fabbisogno quantificato nella misura di cui alla tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

DATO ATTO che con nota prot. n. 59280 in data 22/12/2020, considerati i vincoli derivanti dalle citate disposizioni normative e dagli indirizzi regionali sopra richiamati, il Direttore della Struttura complessa Gestione Acquisti, in caso di urgenza di acquisire i prodotti ricompresi nelle convenzioni centralizzate regionali o nazionali, è stato autorizzato a sottoscrivere anticipatamente gli ordinativi di fornitura, sulla base della preventiva valutazione tecnica circa la corrispondenza dei prodotti offerti in convenzione con le specifiche esigenze delle strutture utilizzatrici, dalle quali abbia acquisito il rispettivo fabbisogno;

DATO ATTO che, in considerazione dell'urgenza di acquisire il fabbisogno per la fornitura del dispositivo sopra citato, si è anticipatamente provveduto ad emettere in data 29/10/2026 ordinativo di fornitura (n. 225952496), a titolo di prenotazione dell'impegno del fornitore nei confronti di questa ASST per il quantitativo stimato dalla struttura proponente

e per il conseguente importo presunto di spesa sulla base delle condizioni predeterminate dalla suddetta centrale di committenza;

CONSIDERATO che, con riferimento al quantitativo presunto per 11 (undici) mesi del prodotto, stimato dal Responsabile della struttura competente, il costo della fornitura sulla base delle condizioni offerte è determinabile complessivi € 17.920,00 Iva 4% e 22% esclusa;

DATO ATTO che l'adesione alla predetta convenzione, a parità di consumi, non comporta una maggior spesa su base annua, in quanto il prezzo offerto è invariato rispetto al contratto precedente;

DATO ATTO che la predetta fornitura di interesse di questa ASST risulta ricompresa nella programmazione triennale acquisti 2025-2027 adottata con decreto n. 367 del 31/03/2025, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36;

RITENUTO di nominare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 su proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP), che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione Maria Brogi, Infermiera della Struttura Semplice di Emodinamica, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è stato individuato il Dr. Raffaele Bonora, Dirigente della Struttura Gestione Acquisti;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **GHIDONI CLAUDIA** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

1. di aderire alla Convenzione di seguito indicata stipulata dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia per la fornitura dei dispositivi indicati nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato), aggiudicata alla Ditta ivi indicata, per i quantitativi, all'importo unitario e per la spesa complessiva riportata analiticamente nel medesimo prospetto:
 - Convenzione ARIA_2023_043 - Lotto 01 "Pacemaker monocamerale base ed elettrocateteri dedicati" - con scadenza il 16/09/2027, aggiudicato a favore della ditta Biotronik Italia Spa di Cologno Monzese (MI);

2. di dare atto che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente al dispositivo oggetto della fornitura, per il periodo di validità del contratto previsto per 11 (undici) mesi e comunque sino e non oltre il 16/09/2027, una spesa complessiva presunta pari ad € 18.674,00 (Iva 4% e 22% inclusa) che viene conteggiata sui conti economici nn. 80101505 e 80102525 dei bilanci 2026 e 2027, come di seguito indicato:

Anno	Conto economico n. 80101505	Conto economico n. 80102525
2026	€ 3.348,80	€ 46,59
2027	€ 15.069,60	€ 209,61

3. di nominare, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione Maria Brogi, Infermiera della Struttura Semplice di Emodinamica, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;

4. di recepire la documentazione relativa alla predetta Convenzione scaricabile dal sito web dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia;

5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

PANARELLI CESARINO

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)

Determina n. 1191 del 05/11/2026

Fascicolo 593/2024 Cl: 1.06.03
Proposta n. 2671/2026